

PESCARA ENERGIA S.p.a.

**AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
(2022 - 2024)**

(art. 1 comma 8 Legge 6 novembre 2012 n. 190)

**ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO
DEL 28 aprile 2022**

1. INFORMAZIONI - Società PESCARA ENERGIA S.p.a.

La Società Pescara Energia S.p.A. è una società di diritto privato in controllo pubblico, "in house providing" del Comune di Pescara 100% pubblico.

Il Comune di Pescara esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni oltre che dal disciplinare per il controllo analogo per le società in house del Comune di Pescara. Lo stesso Comune detiene poteri di indirizzo, direzione, coordinamento, controllo e supervisione delle attività della Società, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale vigenti in materia, secondo le modalità previste dallo Statuto. Pescara Energia S.p.a., quale organismo strumentale del Comune di Pescara è stata costituita per riscattare le reti, degli impianti, e di ogni altra dotazione patrimoniale inerente al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei confronti del gestore uscente del servizio medesimo (Enel Rete Gas S.p.a.); per la gestione e l'esecuzione del pubblico di gestione delle reti e degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici nonché per la gestione e manutenzione degli impianti elettrici e degli apparecchi di illuminazione degli edifici di proprietà comunale e per la gestione energetica e manutentiva del patrimonio immobiliare dell'Ente Comunale.

2. GENESI del PTPCT

La legge **6 novembre 2012 n. 190** recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha introdotto nel nostro Ordinamento un sistema organico di azioni volte alla prevenzione della corruzione secondo una strategia articolata su due livelli, uno centrale e l'altro locale.

A livello centrale e a detti scopi, con la richiamata legge, è stato introdotto come strumento di contrasto a fenomeni di illegalità nella P.A. il **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)**, la cui elaborazione originariamente affidata al Dipartimento della Funzione Pubblica, con le modifiche nel frattempo intervenute, è stata trasferita all'ANAC. Il predetto PNA è già stato ed è oggetto di aggiornamenti in progress, tenuto conto dell'esperienza nel frattempo maturata, come delle Leggi di settore che sono intervenute e intervengono.

A livello locale è stato introdotto per le stesse finalità, il PTPC oggi PTPCT, come adempimento obbligatorio e generale di tutti gli Enti e Organismi pubblici, Società pubbliche comprese.

3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Pescara Energia S.p.A. in attuazione dei chiarimenti dati dall'ANAC e che obbligano le Società pubbliche alla stesura del PTPCT, già si è uniformata negli anni precedenti, introducendo in maniera strutturata nella propria organizzazione il predetto Piano, con la nomina anche di un Responsabile per la prevenzione della corruzione e con l'intento di programmare, in considerazione di cambiamenti intervenuti, una serie di azioni e attività volte ad identificare le aree di rischio e i rischi specifici, con i rimedi ritenuti più appropriati per la loro rimozione, al fine di ottenere un modello organizzativo che garantisca, sia una gestione efficiente che un sistema efficace di controlli preventivi e successivi.

Il presente documento può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi di un evento che palesi l'esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti, di un mutamento strutturale della società o di una rilevante modifica normativa. L'approvazione viene effettuata dall'Amministratore Unico su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ed approvate sempre dall'Amministratore Unico.

Così, il verificarsi di un episodio di corruzione, di condanna per cattiva gestione delle risorse pubbliche, di una sanzione disciplinare per violazione dei doveri dei funzionari o di una segnalazione al responsabile o all'Autorità, sarà da considerare evento significativo cui dovrà corrispondere una rivalutazione del rischio e dell'adeguatezza delle misure, nella prospettiva di un loro rafforzamento.

Inoltre, l'art. 1 comma 8 della L. 190/2012 prevede che il Piano debba essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, fatto salvo quanto previsto in data 12 gennaio 2022 da parte del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha deliberato di rinviare la data per l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, fissata al 31 gennaio di ogni anno dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, per l'anno 2022, al 30 aprile.

Ciò con l'intendimento di semplificare ed uniformare il più possibile per le amministrazioni il recepimento di un quadro normativo in materia oggi ancora estremamente dinamico.

Difatti, come noto, in data 6 agosto 2021 è stato convertito in legge il decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 con cui è stato introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione, strumento che per molte amministrazioni (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) prevede che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario dell'ente chiamato ad adottarlo. Il Piano dovrà essere approvato in forma semplificata per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

In proposito, si fa osservare che il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) è un documento che definisce la strategia di prevenzione della corruzione nell'ambito della singola amministrazione. Questa strategia nasce da una preliminare analisi dell'organizzazione, delle regole e delle prassi di funzionamento della stessa in vista di una possibile esposizione alla corruzione.

Al riguardo, si precisa che ai sensi della normativa di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190, per l'anno 2022 Il PTPCT illustra quindi una serie di iniziative coerenti tra loro, volte a ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti.

Tra i suoi contenuti il PTPCT deve ricomprendere la descrizione del sistema di "gestione del rischio".

Il PTPCT risponde, inoltre, alle seguenti esigenze: individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; prevedere, per le attività individuate a maggior rischio di corruzione, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; prevedere, con particolare riferimento alle stesse attività, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti che con essa stipulano contratti o che siano interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti esterni con i dipendenti della Società.

3.2. Approccio Operativo

L'aggiornamento del **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (P.T.P.C.T. 2022-2024) di Pescara Energia S.p.A., riflette tutti i suggerimenti previsti e contemplati nelle linee guida A.N.A.C. innanzi richiamate, altresì, nella sua natura di documento dinamico assorbe anche quelle misure specifiche e speculari che di volta in volta risultassero necessitate, tenuto conto di eventuali cambiamenti della struttura organizzativa, dell'organico in dotazione e delle funzioni/esigenze della Società.

In questa direzione il contenuto del presente documento sposa lo sviluppo degli ambiti stabiliti nel PNA, con l'intento fattuale di:

- **individuare** specificamente soggetti coinvolti nella prevenzione, con i relativi compiti, le responsabilità e le modalità di raccordo con il R.P.C.T.;
- **individuare** le aree di rischio di corruzione, desunte dalle competenze previste nell'organigramma della Società;
- **effettuare** la graduazione del livello di rischio, che dovrà essere operata dai soggetti che operano nelle aree a tali scopi individuate;
- **individuare**, con riferimento alle aree di rischio, le misure obbligatorie ed ulteriori per prevenire il rischio, mediante il coinvolgimento dei titolari del rischio, ovvero, di coloro che hanno la responsabilità e l'autorità per gestire il rischio stesso;
- **prevedere** obblighi di informazione nei confronti del R.P.C.T. chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- **individuare** tempi e le modalità di verifica dell'efficacia e dell'attuazione del Piano, nonché gli interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto;
- **monitorare** i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

In tale contesto, le strategie di prevenzione che saranno perseguite si sostanziano in misure dirette a:

- **ridurre** le occasioni che possano sfociare in eventi corruttivi;
- **aumentare** la capacità di scoprire casi di corruzione;
- **creare** un contesto sfavorevole alla corruzione.

Resta bene inteso che lo scenario di tutte le azioni, anche in termini di proposta di Piano a seguito di appositi audit interni alla Società, ruotano intorno al RPCT che è/sarà chiamato a svolgere i seguenti compiti e attività:

- **propone** ogni anno all'Amministratore Unico che provvederà, con proprio atto monocratico, all'aggiornamento del - P.T.P.C.T. - (n.b. la stesura non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
- **elabora**, d'intesa con la struttura competente, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione - formazione specifica - come elabora programma di formazione generale;

- **verifica** l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità a prevenire i fenomeni corruttivi o comunque situazioni di illegalità, proponendo le opportune modifiche in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni, o mancanze, o, qualora intervengano variazioni organizzative e quando siano emanati provvedimenti legislativi che richiedano una revisione del Piano;
- **segnala** tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- **predispone** e trasmette al personale Aziendale la documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari;
- **promuove**, coordinandosi con i preposti alle Funzioni Aziendali, idonee iniziative per la capillare diffusione dei principi indicati dal Piano, monitorandone l'attuazione e l'assimilazione;
- **procede**, nell'ambito delle inchieste interne, all'audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento;
- **sollecita** gli Organi Aziendali competenti alla comminazione delle sanzioni disciplinari informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione/attuazione, nei casi in cui vengano ravvisate violazioni di legge; invia dettagliata relazione all'Organismo di vigilanza per gli adempimenti di competenza;
- **predispone** la relazione annuale entro il 15 dicembre di ogni anno salvo diversa indicazione da parte dell'ANAC, indicandovi i risultati delle attività svolte, da pubblicare sul sito della società scadenza differita al 31 marzo 2021 come da Comunicato del Presidente dell'Autorità del 02 dicembre 2020;
- **assicura/provede** che il PTCPT sia pubblicato sul sito internet della Società, all'interno della sezione Società Trasparente/Altri Contenuti, dandone comunicazione ai Soci ed a tutto il personale della Società, ai Componente del Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza.

4. Governance della Società

Il sistema di governo di Pescara Energia S.p.A. è retto dalla presenza dei seguenti Organismi, statutariamente previsti:

- **Assemblea** (nella persona del Sindaco -Socio Unico Comune di Pescara)
- **Amministratore Unico** (di nomina dell'Assemblea)
- **Collegio sindacale** (di nomina dell'Assemblea)
- **Revisore Unico** (di nomina dell'Assemblea)
- **Organismo di Vigilanza** (di nomina dell'Amministratore Unico)

I principi e le modalità di funzionamento dei predetti Organismi, oltre che dalle Leggi, sono regolamentate dallo Statuto, aggiornato, secondo le disposizioni previste dal D.lgs 175/2016 e smi. La struttura organizzativa dettagliata nell'Organigramma è stata pubblicata nella sezione del sito web dedicata alla "Società trasparente". L'elaborazione e l'aggiornamento del PTCPT presuppone, comunque, il diretto coinvolgimento dell'Amministratore Unico.

Il presente Piano rappresenta il documento fondamentale sia per l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza, sia per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione che Pescara Energia intende perseguire e al tempo stesso è il risultato di una attenta analisi

dell'organizzazione della Società, delle regole ovvero della prassi di funzionamento in essa presenti.

3.3 Il contenuto del PTCPCT.

Finalità del Piano è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali.

Spetta alla Società di valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende:

- l'analisi del contesto (interno ed esterno);
- la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio);
- il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

L'analisi del contesto

L'analisi del contesto riguarda sia l'interno che l'esterno;

- all'interno consiste nella mappatura dei processi propri della Società, questa deve essere ripetuta ogni qualvolta vi sia una riorganizzazione;
- passando all'analisi del contesto esterno, si devono evidenziare le caratteristiche ambientali che possono favorire la corruzione, a tal fine si individuano i soggetti che per vari titoli interagiscono con la Società.

L'identificazione del rischio

L'identificazione del rischio e la valutazione del rischio di corruzione è attività centrale per la costruzione di una efficace strategia di prevenzione della corruzione, avendo l'obiettivo di individuare quegli eventi rischiosi che potrebbero verificarsi in relazione ai processi mappati, incidendo sull'attività dell'ente pubblico e sulla sua capacità di perseguire gli obiettivi di interesse pubblico predefiniti.

I rischi di corruzione si annidano in comportamenti quali:

- uso distorto o improprio della discrezionalità;
- alterazione e manipolazione di informazioni e documentazione;
- rivelazione di notizie riservate;
- alterazione dei tempi;
- elusione delle procedure e dei controlli,
- manovrare le procedure e le attività;
- conflitto di interessi.

La valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali

motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso;

L'impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:

- sulla Società in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
- sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione

Il trattamento del rischio: le azioni da intraprendere

La fase successiva, relativa al trattamento del rischio, è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Occorre, cioè individuare apposite misure di prevenzione della corruzione che, da un lato siano efficaci, dall'altro siano sostenibili da un punto di vista economico ed organizzativo (altrimenti il PTPC sarebbe irrealistico e rimarrebbe inapplicato) e siano, infine, calibrate in base alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai principi di:

- a) neutralizzazione della causa del rischio;
- b) sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- c) adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

Per quanto sopra indicato, necessitano misure idonee ad impedire la realizzazione dei fenomeni corruttivi, tramite:

- predisposizione di corsi di formazione per livelli di appartenenza;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (in generale dei servizi di governance, bandi di gara);
- pubblicare nel sito web della Società una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo d'indirizzo;
- curare che nella Società siano rispettate le disposizioni del d.lgs. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Il sistema di controllo della società è articolato in due livelli ovvero:

1° livello quello svolto dall'RPCT preposte al monitoraggio e alla gestione dei rischi tipici;

2° livello, ovvero quello svolto dall' Internal Audit.

Infine, va assicurata la formazione continua ai dipendenti per le materie di interesse al contrasto della corruzione e trasparenza.

Per quanto concerne le aree a rischio corruzione necessita operare su protocolli operativi a campione, con particolare riferimento alle procedure di affidamento gare e contratti, nel rispetto della gradualità disciplinata dalle norme regolamentari.

Il presente Piano, una volta approvato e ogni qualvolta venga modificato, deve essere pubblicato sul sito istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione"- e ne deve essere data informativa al Socio, ai componenti del Collegio sindacale, all'Organismo di Vigilanza, ai dipendenti e ai collaboratori.

Con l'intento di dare il massimo risalto e la più ampia visibilità alle attività della Società, mensilmente, sono state monitorate tutte le sezioni del sito con l'aggiornamento delle varie sezioni in concomitanza con l'avanzamento dell'attività amministrativa.

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

Rispetto agli indicatori di misurazione che è possibile utilizzare per monitorare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione, si riportano gli esempi, suddivisi per tipologia, forniti dall'ANAC nella Tabella 8 dell'Allegato 1 al PNA 2019.

TIPOLOGIA DI MISURA	ESEMPI DI INDICATORI
controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.
trasparenza	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	numero di incontri o comunicazioni effettuate
regolamentazione	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
semplificazione	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi
formazione	numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)
sensibilizzazione e partecipazione	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti
rotazione	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale
segnalazione e protezione	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti

disciplina del conflitto di interessi	specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interesse tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente
regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo

3.4 Definizione dei flussi di informazione verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione e verso l'Organismo di Vigilanza

Nello spirito di raccogliere i migliori risultati possibili il RPCT ha istituito una linea diretta informatizzata che permette un rapido ed efficiente interscambio di dati tra i vari settori e servizi societari, potendo, così, effettuare in tempo reale verifiche a campione sui procedimenti amministrativi e sugli atti prodotti dai responsabili dei servizi a maggior rischio. L'OdV, inoltre, per meglio esercitare le funzioni ad esso demandate ha provveduto a stilare un apposito Regolamento dei flussi informativi, così come, per una maggiore efficacia delle azioni di prevenzione è stato istituzionalizzato:

che il RPCT possa partecipare alle sedute dell'Organismo di Vigilanza e svolgere i controlli e le attività di sua competenza di concerto con l'Organismo di Vigilanza, ferme restando le esclusive responsabilità discendenti dalla Legge 190/2012;

che l'Organismo di Vigilanza, il RPCT e il Collegio Sindacale si coordinino tra di loro mediante la trasmissione dei verbali, documenti e informazioni acquisite, nonché di svolgere verifiche congiuntamente;

che, per eventuali segnalazioni fosse istituita, come di fatto è avvenuto, una casella di posta elettronica dedicata al RPCT, consultabile unicamente dallo stesso Responsabile: rpct@pescaraenergiaspa.it.

4. AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.T.

In continuazione con le buone prassi del 2021, anche per l'anno corrente si avvanzerà nella stessa direzione, in primis mediante l'aggiornamento costante del Modello di Organizzazione e Gestione. A tali fini già si prevedono:

a) ATTIVITÀ DI AUDIT SUL SISTEMA DI CONTROLLO EX D.LGS.231- Per il piano di verifiche da svolgere nell'anno 2022 - con conseguente rilascio di report informativo - sarà previsto un calendario avente ad oggetto i processi sotto indicati:

- a. Gestione fornitori
- b. Pianificazione, Amministrazione e Controllo
- c. Sicurezza sul lavoro
- d. Gestione risorse umane

e. Gestione acquisti

f. Legale e societario

b) EROGAZIONE PER AUTOVALUTAZIONE SCHEDE DI PROCESSO 231 - Per il 2022 il RPCT in collaborazione con l'OdV programmerà l'erogazione delle Schede di processo 231 al personale dipendente con verifiche relative:

- Incontro con i singoli dipendenti
- Incontro con il Collegio Sindacale e Revisore dei conti.
- Tavolo della Trasparenza con RPTC e DPO.
- Altre attività di supporto all'OdV.

c) PROTOCOLLI E PROCEDURE - Oltre ai regolamenti interni già esistenti ed in fase di elaborazione, saranno formalizzate e/o incrementate tutte quelle prassi aziendali che consentono - nelle singole aree di rischio - una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo. Si fa innanzitutto riferimento ai Protocolli specifici in materia di prevenzione della corruzione da delinearsi in seno al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui il RPCT dovrà valutare la corretta applicazione. Verrà inoltre mappato un processo di valutazione, che riguarda non solo il Modello organizzativo "231" ma anche può essere utilizzato per l'attività di Internal Auditing in seno alla Società.

d) Controlli - In rapporto al grado di rischio, si provvederà a controlli specifici e valutazioni ex post dei risultati raggiunti, in particolare sull'organizzazione degli uffici, acquisti e affidamenti, gestione del personale, trasparenza e comunicazione delle attività svolte, al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni patologici.

e) MONITORAGGI DEI TEMPI - Per tutte le attività dell'Ente verrà prestata attenzione al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, con riferimento alla durata media e monitorando eventuali scostamenti che si dovessero registrare per i singoli procedimenti.

Lo svolgimento di tali attività verrà effettuato dai singoli settori e attenzionato, per quanto di propria competenza, dal RPCT.

Il RPCT effettuerà verifiche a campione trimestrali sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative.

Delle stesse il RPCT tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale.

In tale ambito sono compresi gli esiti del monitoraggio sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi etc., ed i beneficiari delle stesse.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza verificherà annualmente, anche a campione, lo svolgimento delle attività di cui al presente punto e i risultati conseguiti.

f) - FORMAZIONE - Al fine di garantire la formazione del personale, come per il passato, verrà adottato uno specifico programma.

Il livello generale di formazione, rivolto alla generalità dei dipendenti, riguarderà l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità.

Le iniziative formative aventi ad oggetto il contenuto del Codice di Comportamento dovranno coinvolgere tutti i dipendenti. Nel corso del 2022, inoltre si prevede una formazione specifica e di aggiornamento per i responsabili e i dipendenti impiegati in attività a più elevato rischio, in particolare sulle novità normative e sulle risultanze delle attività svolte nella azienda in applicazione del PTCPT e del codice di comportamento.

g) CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO - I codici di comportamento non vanno confusi, come spesso l'Autorità ha riscontrato, con i codici "etici", che hanno una dimensione "valoriale" e non disciplinare, in quanto adottati dalle amministrazioni al fine di fissare doveri, spesso ulteriori e diversi rispetto a quelli definiti nei codici di comportamento, rimessi alla autonoma iniziativa di gruppi, categorie o associazioni di pubblici funzionari.

Infatti con tali codici vengono individuate anche sanzioni etico-morali - al di là di conseguenze di altra natura eventualmente previste - che vengono irrogate al di fuori di un procedimento di tipo disciplinare, in quanto fondate essenzialmente sulla riprovazione che i componenti del gruppo esprimono in caso di violazione delle regole autonomamente fissate.

I codici di comportamento, invece, fissano doveri di comportamento che hanno una rilevanza giuridica che prescinde dalla personale adesione, di tipo morale, del funzionario ovvero dalla sua personale convinzione sulla bontà del dovere. Essi vanno rispettati in quanto posti dall'ordinamento giuridico e, a prescindere dalla denominazione attribuita da ogni singola amministrazione al proprio codice, ad essi si applica il regime degli effetti e delle responsabilità conseguenti alla violazione delle regole comportamentali (art. 54, co. 3, del d.lgs. 165/2001).

h) WHISTLEBLOWING

L'articolo 54-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e poi modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, introduce le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il cosiddetto whistleblowing.

Tale istituto intende tutelare il dipendente pubblico che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, affinché, in conseguenza della segnalazione non sia sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

La stessa tutela è riconosciuta anche ai lavoratori ed ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Il legislatore ha ritenuto che la particolare posizione di insider nella quale si trovano determinati soggetti, li ponga, più di altri, in condizione di conoscere eventuali condotte illecite che si verificano all'interno delle pubbliche amministrazioni, ma che, al contempo, li lasci troppo esposti a seguito della segnalazione delle stesse e che, pertanto, ne vada rafforzata la tutela.

Pescara Energia SPA, ha attivato una procedura che presenta tutte le caratteristiche tecniche previste dalle norme, attraverso la quale i dipendenti della stessa, i lavoratori ed i collaboratori delle

imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società, se in ragione del proprio rapporto di lavoro, vengono a conoscenza di condotte illecite, possono segnalarle al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, , senza che sia rivelata la loro identità.

4.1 Rotazione del personale e/o distinzione delle competenze

La misura della rotazione c.d. "ordinaria" del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è sicuramente una delle principali misure individuate dal legislatore per la prevenzione della corruzione, a tal punto da essere richiamata ai commi 4,5 e 10 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012. Elemento fondamentale per una corretta applicazione della misura in esame è sicuramente la sua programmazione pluriennale, con l'individuazione:

- dei criteri;
- delle tempistiche;
- delle modalità di attuazione;
- degli uffici da sottoporre a rotazione;
- delle caratteristiche della stessa (ad es. funzionale o territoriale);
- della sua periodicità.

In aggiunta a quanto sopra indicato per una corretta programmazione della rotazione c.d. "ordinaria", è altrettanto importante che la società provveda ad individuare le azioni formative e di accrescimento professionale dei propri dipendenti, tali per cui sia più agevole realizzare la rotazione del personale, senza incidere sulla qualità e tempestività dei servizi offerti alla collettività. La rotazione del personale prevista dalla normativa anticorruzione è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del personale dipendente. Il principio di cui al presente punto, nell'intento del PNA, è diretto a ridurre il rischio correlato a relazioni particolari e privilegiate tra personale ed utenti, tuttavia, nel caso di Pescara Energia S.p.A., non è stato possibile attivare nell'organizzazione un vero e significativo processo di rotazione un percorso praticabile in considerazione:

- del numero contenuto dei dipendenti rispetto alla peculiarità delle funzioni svolte;
- delle caratteristiche delle attività e procedure svolte che richiedono professionalità specialistiche per le diverse funzioni;
- dell'esigenza di contenere i costi e i tempi delle procedure in funzione anche della spesa dei relativi finanziamenti pubblici;
- delle specifiche competenze attribuite ai settori della Società ed ai rispettivi Responsabili, dotati di esperienze distinte e peculiari.

5. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

La disciplina della trasparenza - di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 - è parte essenziale dell'attività di prevenzione della corruzione. La trasparenza deve essere assicurata sia sull'attività

sia sull'organizzazione. Nel Piano vanno specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

5.1 Principi generali sulla Trasparenza

In quanto Società di diritto privato in controllo pubblico, Pescara Energia Spa è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al DLgs. 33/2013.

In particolare la Società è tenuta:

- Alla pubblicazione dei dati previsti dalla normativa sopracitata;
- Alla realizzazione della sezione "Società trasparente" nel proprio sito internet;
- Al controllo e monitoraggio costante dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- All'organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini, sia con riguardo ai dati non pubblicati sul sito (c.d. accesso civico), sia in relazione ad ulteriori richieste (c.d. accesso civico generalizzato).

6. ACCESSO CIVICO

La disciplina relativa all'accesso civico prevede tale istituto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; per questi motivi prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013 stesso.

Per semplificare l'accesso dei cittadini agli atti della Società con delibera dell'Amministratore Unico del 05 novembre 2020 è stato approvato il Regolamento per l'Accesso Civico e pubblicato nella apposita sezione del sito internet.

L'art. 5 come riformato dal d.lgs. 97/2016 prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. Per quanto riguarda i limiti all'accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-bis prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2) è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: • La sicurezza pubblica e l'ordine pubblico. • La sicurezza nazionale. • La difesa e le questioni militari. • Le relazioni internazionali. • La politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato. • La conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. • Il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: • La protezione dei dati personali, in conformità con la

disciplina legislativa in materia:

- La libertà e la segretezza della corrispondenza.
- Gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. L'accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge. La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente.

8. SOGGETTI COINVOLTI

Per l'aggiornamento del Piano, con le azioni in precedenza lumeggiate, su iniziativa del RPCT, è previsto il coinvolgimento dell'Organo di amministrazione della Società e delle figure tecniche apicali, inoltre, seguirà formale comunicato ai diversi soggetti interessati mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

IL RPCT

Dott. Mauro D'Andreamatteo